



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede Legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 64 del 03/10/2017

Il giorno 03/10/2017, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto

a norma dell'art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Approvazione della convenzione per gli anni 2017-2020 con l'Associazione "Circolo Ricreativo Culturale Sportivo CRAL ARPA Piemonte" ed impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

L'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e s.m.i. prevede che le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nelle Aziende siano gestite da Organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1970, n° 300, e all'articolo 25 della Legge Regionale 7 giugno 1989, n° 34, con atto registrato il 23 giugno 2006 - n° 10866 - Serie 3 - Cod. Trib. 103i - è stata costituita (a norma della legge 460/1997 e 383/2000) l'Associazione denominata "Circolo Ricreativo Culturale Sportivo" con sigla "CRAL ARPA Piemonte" con sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9. La predetta Associazione, a norma degli articoli 1 e 2 dello Statuto CRAL ARPA Piemonte sottoscritto in data 13.06.2006, non persegue fini di lucro, è apartitica e svolge in via prioritaria attività di carattere assistenziale e previdenziale a favore dei propri Soci, perseguendo inoltre scopi volti allo sviluppo di attività culturali, formative, ricreative, turistiche e sportive.

Ai sensi dell'articolo 4 del relativo Statuto possono infatti essere Soci del CRAL ARPA Piemonte:

- a) tutti i lavoratori dipendenti di ARPA Piemonte, compresi quelli a tempo determinato per tutta la durata del relativo contratto di lavoro;
- b) i pensionati ex-dipendenti di ARPA Piemonte;
- c) i familiari e/o i conviventi dei soci di cui al punto a) e b) nonché i familiari dei soci deceduti;
- d) i cittadini che ne condividano gli scopi sociali.

Per l'esercizio delle summenzionate attività associative Arpa Piemonte, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 25 della Legge regionale n. 34/1989, autorizza annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, il finanziamento da corrispondere secondo le modalità indicate in apposita convenzione, concedendo altresì in utilizzo gratuito all'associazione propri locali.

Si era dunque provveduto ad approvare con decreto ed a stipulare, senza soluzione di continuità, specifiche convenzioni nelle quali venivano regolamentati i rapporti tra l'Arpa Piemonte e l'associazione *CRAL ARPA Piemonte*, e nello specifico:

- convenzione sottoscritta in data 29/09/2006, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 388 del 29/09/2006, valevole per il periodo 29/09/2006 – 31/12/2009;
- convenzione sottoscritta in data 04/02/2010, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 8 del 25/01/2010, valevole per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2012;
- convenzione sottoscritta in data 21/06/2013, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 45 del 06/06/2013, valevole per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2016.

Essendo l'ultima convenzione ormai scaduta, prevedendosi comunque la possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 12 della medesima, Arpa Piemonte e *CRAL ARPA Piemonte* hanno manifestato il comune intento di proseguire nel proficuo rapporto di collaborazione consolidatosi negli anni e finalizzato alla promozione ed allo sviluppo delle attività a beneficio dei propri dipendenti / soci.

A tal fine, le Parti hanno avviato gli opportuni contatti con l'intento di predisporre un nuovo testo della convenzione aggiornato e conforme alle rispettive esigenze, per la durata di quattro anni, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente, sul quale entrambe le Parti, espletate le necessarie verifiche con il supporto dei competenti uffici, hanno espresso il proprio gradimento.

Ai sensi dell'art. 9 della convenzione, l'Agenzia assicura la copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività del *CRAL ARPA Piemonte* mediante un contributo minimo annuale pari ad euro 5.000,00 (eventualmente incrementabile), fatto salvo l'adempimento da parte dell'Associazione delle disposizioni concernenti la rendicontazione dei bilanci e delle attività stabilite all'art. 10 della medesima convenzione.

Al fine di assegnare il contributo annuale pari ad € 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) stabilito in convenzione, occorre dunque provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, sulla base della classificazione di Bilancio sotto riportata:

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| COD. MISSIONE | DESCRIZIONE MISSIONE |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| COD. PROGRAMMA | DESCRIZIONE PROGRAMMA |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI |
| CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO |
| 14680 | SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE |
| CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO | DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO |
| U.1.03.02.99.003 | QUOTE DI ASSOCIAZIONI |
| IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c.) | |
| 15.000,00 | |
| ESERCIZIO IN CORSO | IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.) |
| 2017 | 5.000,00 |
| ESERCIZIO SUCCESSIVI | IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.) |
| 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 5.000,00 |

Il testo della convenzione fra Arpa Piemonte e Associazione *CRAL ARPA Piemonte*, con efficacia fra le Parti a partire dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2020, viene allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

MUC

Vista la Legge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Vista la Legge regionale 7 giugno 1989, n. 34, "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto, per il triennio 1985/1987" - Art. 25 (Attività sociali, culturali, ricreative);

Visto il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

Vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione "Circolo Ricreativo Culturale Sportivo" con sigla "CRAL ARPA Piemonte";

Visti i Decreti del Direttore Generale di Arpa Piemonte di approvazione delle precedenti convenzioni con il CRAL ARPA Piemonte n. 388 del 29/09/2006, n. 8 del 25/01/2010 e n. 45 del 06/06/2013;

Vista la restante documentazione conservata agli atti del presente procedimento;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 131 del 30.12.2016 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal responsabile della Struttura Ufficio Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. di approvare e stipulare con l'Associazione "CRAL ARPA Piemonte" la convenzione relativa agli anni 2017-2020 nel testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità indicate nella suddetta convenzione, l'Agenzia provvederà annualmente ad erogare il contributo da corrispondere all'Associazione "CRAL ARPA Piemonte" previa valutazione del Direttore Generale, fatto salvo l'adempimento da parte dell'associazione di tutto quanto previsto in termini di preventiva rendicontazione contabile e programmatica;
3. di impegnare, conseguentemente, la spesa derivante dal presente atto sul bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, sulla base della classificazione di Bilancio sotto riportata:

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| COD. MISSIONE | DESCRIZIONE MISSIONE |
| 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| COD. PROGRAMMA | DESCRIZIONE PROGRAMMA |
| 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI |
| CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO |
| 14680 | SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE |
| CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO | DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO |
| U.1.03.02.99.003 | QUOTE DI ASSOCIAZIONI |
| IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c.) | |
| 15.000,00 | |
| ESERCIZIO IN CORSO | IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.) |
| 2017 | 5.000,00 |
| ESERCIZIO SUCCESSIVI | IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.) |
| 2018 | 5.000,00 |
| 2019 | 5.000,00 |

4. di dare atto che l'erogazione dei contributi annuali avverrà su disposizione del Direttore Generale salvo l'adempimento da parte dell'Associazione "CRAL ARPA Piemonte" di quanto previsto a tal fine nella convenzione approvata con il presente provvedimento;
5. di demandare al Dipartimento Affari amministrativi e Personale il supporto alle successive operazioni di stipula della convenzione in oggetto;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente dell'Associazione "CRAL ARPA Piemonte" ed al Dipartimento Affari amministrativi e Personale.

Ing. Angelo Robotto





CONVENZIONE

tra

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA PIEMONTE)

e

l'Associazione "Circolo Ricreativo Culturale Sportivo CRAL ARPA PIEMONTE"

(ANNI 2017-2020)

PREMESSO CHE:

1. l'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevede che le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'Azienda siano gestite da Organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori;
2. per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1970, n° 300, e all'articolo 25 della Legge Regionale 7 giugno 1989, n° 34, con atto registrato il 23 giugno 2006 - n° 10866 - Serie 3 - Cod. Trib. 103i - è stata costituita (a norma della legge 460/1997 e 383/2000) l'Associazione denominata "Circolo Ricreativo Culturale Sportivo" con sigla "CRAL ARPA Piemonte", avente sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9;
3. la predetta Associazione, a norma degli articoli 1 e 2 dello Statuto CRAL ARPA Piemonte sottoscritto in data 13.06.2006, non persegue fini di lucro, è apartitica e svolge in via prioritaria attività di carattere assistenziale e previdenziale a favore dei propri Soci, perseguendo inoltre scopi volti allo sviluppo di attività culturali, formative, ricreative, turistiche e sportive;
4. ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto possono essere Soci del CRAL ARPA Piemonte:
 - a) tutti i lavoratori dipendenti di ARPA Piemonte, compresi quelli a tempo determinato per tutta la durata del relativo contratto di lavoro;
 - b) i pensionati ex-dipendenti di ARPA Piemonte;
 - c) i familiari e/o i conviventi dei soci di cui al punto a) e b) nonché i familiari dei soci deceduti;
 - d) i cittadini che ne condividano gli scopi sociali;

D.D.G. n. 64 del 3.10.2017
mc

5. tra ARPA Piemonte e CRAL ARPA Piemonte sono state stipulate, senza soluzione di continuità, precedenti convenzioni regolanti i rapporti tra le Parti, e nello specifico:
- I. convenzione sottoscritta in data 29/09/2006, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 388 del 29/09/2006, valevole per il periodo 29/09/2006 – 31/12/2009;
 - II. convenzione sottoscritta in data 04/02/2010, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 8 del 25/01/2010, valevole per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2012;
 - III. convenzione sottoscritta in data 21/06/2013, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 45 del 06/06/2013, valevole per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2016.

RITENUTO CHE:

6. le attività svolte dal CRAL ARPA Piemonte, come desumibili dall'atto Statutario, rientrano tra quelle disciplinate dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
7. per l'esercizio di tali attività ARPA Piemonte, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 25 della l.r. 34/1989, autorizza annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, il finanziamento da corrispondere secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

VISTI:

8. l'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
9. gli articoli 1, 2 e 4 dello Statuto del CRAL ARPA Piemonte;
10. le precedenti convenzioni approvate con DD.D.G. ARPA Piemonte n. 388 del 29/09/2006, n. 8 del 25/01/2010 e n. 45 del 06/06/2013.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (nel seguito ARPA Piemonte o Agenzia), C.F. 07176380017, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Angelo ROBOTTO, nato ad Alessandria il 23 luglio 1965, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Agenzia in Torino, Via Pio VII n. 9;

e

il **CRAL ARPA Piemonte**, C.F. 97677420016, rappresentato dal Presidente Dr.ssa Loredana LATTUCA, nata a Torino il 24/10/1973, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede legale del CRAL ARPA Piemonte in Torino, Via Pio VII n. 9;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. ARPA Piemonte concede in comodato d'uso al CRAL ARPA Piemonte, per il periodo di validità della convenzione, i locali già oggetto del precedente comodato e ubicati presso la propria sede legale assumendosi gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, tasse e tributi relativi ai rifiuti solidi urbani, servizi di pulizia dei locali assegnati nonché a tutte le spese di ordinaria manutenzione. Le eventuali opere e le relative spese di straordinaria manutenzione sono definite tramite specifici accordi tra le Parti in ragione della necessità, rilevanza ed urgenza delle stesse.
2. L'uso dei locali è esclusivamente consentito per lo svolgimento delle attività istituzionali del CRAL ARPA Piemonte, così come definite all'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, limitatamente ai giorni lavorativi e nell'orario ricompreso tra le ore 8 e le ore 20. Eventuali deroghe motivate dovranno essere rappresentate alla Direzione Generale dell'Agenzia.
3. In caso di comprovate necessità istituzionali, ARPA Piemonte può sostituire i locali oggetto dell'attuale comodato con altri locali di analoghe dimensioni, numero e tipologia, tali da consentire il medesimo utilizzo da parte del CRAL ARPA Piemonte, previa comunicazione della Direzione Generale da inviarsi con un preavviso di almeno 60 giorni.
4. Il comodato d'uso può essere revocato in caso di gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente convenzione.
5. ARPA Piemonte concede, altresì, al CRAL ARPA Piemonte la facoltà di fissare la propria sede sociale all'interno della sede istituzionale dell'Agenzia.

ART. 2

1. Su richiesta scritta del CRAL, l'ARPA Piemonte può distaccare propri dipendenti presso gli Uffici del CRAL ARPA Piemonte.
2. Le presenze di tale personale in distacco presso il CRAL ARPA Piemonte si configurano come attività lavorativa rilevata attraverso le normali timbrature effettuate presso la sede in cui viene svolta l'attività del CRAL.
3. La tracciabilità delle ore dedicate ad attività proprie del CRAL è assicurata attraverso l'inserimento di una specifica causale nel programma presenze da parte dell'Ufficio amministrazione del personale in relazione agli orari di effettivo svolgimento delle attività proprie del CRAL da riportarsi su apposito "foglio firma" redatto a cura del CRAL (contenente sede, data, nominativi, orari di inizio e fine attività, firma).

4. Le rilevazioni riportate sui fogli firma di cui al punto 3, attestanti i giorni e gli orari per i quali è stato utilizzato il monte ore di cui al successivo art. 3 da parte dei singoli componenti assegnati a ciascun ruolo, vengono validate ai fini della rispondenza con la sottoscrizione del Presidente del CRAL e trasmesse ogni due mesi al Responsabile dell'Ufficio amministrazione del personale di ARPA Piemonte.

ART. 3

1. ARPA Piemonte attribuisce un monte ore massimo di 300 ore annue per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione da parte dei componenti del CRAL.
2. Lo svolgimento delle attività in concomitanza con l'orario di servizio dovrà essere concordato preventivamente con il Responsabile della Struttura di assegnazione.
3. L'utilizzo del monte ore per le attività del CRAL copre il normale orario di servizio, fatto comunque salvo quanto disposto in materia di lavoro straordinario e relativi obblighi di autorizzazione dall'accordo sindacale siglato in data 04.04.2007 approvato con Decreto del Direttore Generale Arpa Piemonte n. 162 del 12/04/2007.
4. La rendicontazione potrà avvenire grazie al supporto informatico del sistema di rilevazione presenze dell'ARPA Piemonte.

ART. 4

1. ARPA Piemonte consente al CRAL ARPA Piemonte, per i soli fini statutari, l'utilizzo gratuito dei seguenti servizi;
 - a) posta interna per comunicazioni che riguardano iniziative e attività dirette a tutto il personale dipendente dell'ARPA Piemonte e corrispondenza;
 - b) cancelleria ed articoli ad uso ufficio;
 - c) servizi di pulizia;
 - d) l'utilizzo di mezzi di trasporto quali autovetture, biciclette e altro mezzo in dotazione, o in uso all'Agenzia, per lo spostamento e/o riunioni od incontri con vari Enti pubblici o privati;
 - e) l'utilizzo di beni di proprietà o in uso dall'Agenzia in occasione di manifestazioni previa autorizzazione del consegnatario del bene che valuterà, all'atto dell'autorizzazione, la congruità dell'utilizzo stesso;
 - f) ritenute mensili sullo stipendio dei dipendenti per il pagamento rateizzato di somme connesse ad attività sociali del CRAL ARPA Piemonte, secondo modalità e limiti da concordare con la competente Struttura Ufficio amministrazione del personale.

2. L'abuso nell'utilizzo dei servizi di cui al presente articolo comporta l'interruzione dell'utilizzo stesso e l'addebito al CRAL ARPA Piemonte delle spese sostenute da ARPA Piemonte.

ART. 5

1. Il Presidente del CRAL ARPA Piemonte trasmette entro il 10 gennaio di ogni anno al Responsabile dell'Ufficio amministrazione del personale l'elenco dei Soci cui praticare la trattenuta mensile sulle competenze stipendiali relativa alla quota associativa annuale, ed entro il 10 del mese di competenza gli eventuali aggiornamenti relativi ai nuovi iscritti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio amministrazione del personale trasmette al Presidente del CRAL ARPA Piemonte il tabulato con l'elenco di riscontro delle trattenute effettuate e il relativo supporto informatico.

ART. 6

1. Il CRAL ARPA Piemonte si impegna ad estendere le convenzioni stipulate con Enti di Mutualità Volontaria a tutto il personale di ARPA con rapporto a tempo indeterminato.
2. Tali agevolazioni comprendono altresì il personale di Comparto e la Dirigenza con rapporto a tempo determinato per tutta la durata del relativo contratto di lavoro.

ART. 7

1. Il CRAL ARPA Piemonte, per conto di coloro che ne facciano richiesta sotto la propria esclusiva responsabilità, può organizzare i soggiorni estivi destinati ai figli dei soci mediante stipulazione di apposite convenzioni con idonee Ditte/Enti specializzati nel settore.

ART. 8

1. L'ARPA Piemonte può affidare al CRAL ARPA Piemonte, previa autorizzazione del Direttore Generale, la procedura di affidamento e la gestione delle attrezzature automatiche di distribuzione bevande e alimenti nonché di acqua potabile microfiltrata relativamente a tutte o anche solo ad alcune sedi dell'Arpa Piemonte, permanendo in capo ad ARPA Piemonte unicamente l'onere dell'erogazione delle utenze e del riscaldamento dei locali.
2. Il CRAL ARPA Piemonte si impegna ad effettuare le migliorie che ritiene necessarie per l'omogeneizzazione degli standard di servizio senza pretendere alcun intervento da parte dell'Agenzia.

mc

ART. 9

1. L'Agenzia assicura la copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, culturali, ricreative, turistiche e sportive di cui all'articolo 2 dello Statuto CRAL ARPA Piemonte mediante un contributo minimo annuale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila), eventualmente incrementabile previa valutazione del Direttore Generale, da impegnarsi entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce tramite decreto del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento Affari amministrativi e personale, fatto salvo l'adempimento da parte del CRAL ARPA Piemonte di quanto disposto nel successivo articolo 10.

ART. 10

1. Il finanziamento di cui al precedente articolo viene erogato previa formale e motivata nota di richiesta sottoscritta dal Presidente del CRAL ARPA Piemonte da inviarsi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento al Direttore Generale ed al Responsabile del Dipartimento Affari amministrativi e personale. A corredo e supporto della richiesta di contributo, successivamente alla loro approvazione da parte degli organi associativi competenti in base alle disposizioni del Codice Civile, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - 1) il Bilancio consuntivo (Rendiconto) dell'anno precedente;
 - 2) la Relazione finale delle attività svolte nell'anno precedente;
 - 3) il Bilancio di previsione dell'anno corrente;
 - 4) il Programma delle attività da svolgersi, eventualmente integrabili in corso d'anno.

ART. 11

1. L'eventuale economia a valere sul contributo ARPA Piemonte dell'anno precedente che si dovesse venire a creare, evidenziata nella documentazione allegata alla richiesta annuale di finanziamento da parte del CRAL ARPA Piemonte, potrà essere valutata quale anticipo sul finanziamento dell'anno successivo a quello in corso.

ART. 12

1. La presente convenzione ha durata di 4 anni, con efficacia tra le Parti a partire dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2020. Sono comunque fatti salvi tutti gli atti posti in essere nel periodo transitorio intercorso dalla scadenza della precedente convenzione, stante la continuità di finalità ed oggetto.
2. La presente convenzione è rinnovabile dalle Parti previa formale nota di richiesta da parte del CRAL ARPA Piemonte da inviarsi entro la data di scadenza e formale nota di

disponibilità e accettazione di ARPA Piemonte, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni concordate e condivise dalle Parti.

3. Le Parti potranno risolvere consensualmente e anticipatamente la presente convenzione, stabilendo concordemente modalità e condizioni.
4. Ciascuna Parte potrà altresì esercitare la facoltà di recesso per giustificato motivo e/o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
5. In caso di disdetta, questa dovrà essere comunicata formalmente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi.

ART. 13

1. Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie che possono originarsi dall'esecuzione della presente convenzione in via amichevole.
2. In caso di perdurante disaccordo, si intenderà competente il Foro di Torino.

ART. 14

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile per quanto compatibili.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. La presente convenzione, redatta in carta libera, viene siglata a margine di ogni pagina e sottoscritta a norma di legge; verrà registrata solo in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li _____

Per l'ARPA Piemonte
Il Direttore Generale
Ing. Angelo ROBOTTO

Per il CRAL ARPA Piemonte
Il Presidente
Loredana LATTUCA